



**Preg.ma On. Marcella Lucidi**  
**Sottosegretaria al Ministero dell'Interno**

**Oggetto: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - richiesta urgente di interventi interpretativi**

Con la presente, intendiamo sottoporre qui di seguito alla Sua cortese attenzione alcune questioni urgenti che necessitano, a nostro avviso, di un tempestivo intervento chiarificatore da parte del Ministero dell'Interno, allo scopo di uniformare sul territorio la prassi delle questure in merito alle condizioni di rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), in conformità alla normativa vigente ed alla giurisprudenza.

**1) Pds CE per soggiornanti di lungo periodo e contratto a tempo determinato**

Nei mesi scorsi, precisamente il 21 settembre e con successivi articoli, la redazione del nostro sito, [www.meltingpot.org](http://www.meltingpot.org), evidenziava alcuni errori contenuti nelle guide diffuse dal sito Ministero dell'Interno.

In particolare, nella parte relativa alla documentazione utile ad effettuare la richiesta del pds CE per soggiornanti di lungo periodo, veniva indicata la necessità di presentare "copia della comunicazione di assunzione (modello C.ASS) e della ricevuta di deposito al Centro per l'Impiego dalla quale si evinca che il contratto di lavoro è a tempo indeterminato".

A seguito della nostra segnalazione il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha contattato telefonicamente il nostro Ufficio Stampa comunicando l'avvenuta correzione delle indicazioni errate.

Detto Ufficio aveva infatti convenuto sull'interpretazione già precedentemente adottata dalla giurisprudenza, riconoscendo come tale titolo di soggiorno debba essere rilasciato, in presenza degli altri requisiti prescritti, anche ai titolari di contratto di soggiorno con contratto di lavoro a tempo determinato.

**Nonostante questo ci è stato segnalato che ancora molte Questure emettono provvedimenti di diniego del rilascio del titolo motivando gli stessi come segue:**

*“si ritiene che Lei non sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della carta di soggiorno in quanto il permesso di soggiorno inerente ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non implica fin dal suo rilascio un numero indeterminato di rinnovi, così come ribadito nella Circolare del Ministero dell'interno 300/C/2001 ecc”* (la citazione, riportata a puro titolo esemplificativo, si riferisce ad un recente provvedimento adottato dalla Questura di Bologna).

Il richiamo alla Circolare del Ministero dell'interno 300/C/2001 appare oramai del tutto fuori luogo, trattandosi di una circolare che interveniva a chiarire il senso di un articolo del TU ormai superato dal nuovo testo dell'art. 9, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 3 dell' 8 gennaio 2007, in cui non compare più alcun riferimento al “possesso di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi” come requisito per il rilascio del pds CE per soggiornanti di lungo periodo.

In ogni caso, anche a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno può essere rilasciato per un numero indeterminato di rinnovo anche a fronte di plurimi contratti di lavoro a tempo indeterminato, **sia la normativa anteriore che quella attualmente vigente non richiedono, ai fini del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, il possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato,** bensì la dimostrazione da parte dello straniero di **un reddito minimo,** almeno pari all'importo annuo dell'assegno sociale.

La legge, dunque, chiede di dimostrare un reddito minimo nel momento in cui viene presentata la domanda di richiesta del permesso di soggiorno di lunga durata, ma non richiede di dimostrare, con altri mezzi, o con particolari forme, che quel reddito sicuramente sarà garantito per il tempo futuro, anche perché **non vi è ragione di pensare che un contratto di lavoro a tempo indeterminato possa dare di per sé delle garanzie maggiori per il futuro rispetto ad un contratto a tempo determinato,** specie se si considera che, da un lato, sono sempre più praticate le possibilità legali di risolvere il contratto di lavoro, mentre d'altro canto è sempre più diffuso, in particolare per i lavoratori immigrati, l'utilizzo di contratti di lavoro subordinato o para-subordinato a tempo a tempo determinato. Ad ogni buon conto, la questione interpretativa è già stata affrontata dalla magistratura e risolta in modo univoco, in particolare dal T.a.r del Veneto, con la [Sentenza n. 3213/2006](#) e il T.a.r. Lazio con l'[ordinanza n.8031 del 20.12.2001](#). Questi dispositivi, che peraltro non risultano essere stati impugnati da parte dell'Amministrazione, **hanno già accertato che non occorre avere un contratto a tempo indeterminato ma è sufficiente un reddito dimostrato dalla dichiarazione dei redditi e dalla attualità del reddito stesso sulla base di un contratto di lavoro in corso, anche a tempo determinato.**

## **2) Pds CE per soggiornanti di lungo periodo e computo dell'“anzianità” di soggiorno (Sanatoria 2002)**

Il TAR Emilia Romagna, Sez. Bologna, con la sentenza n.4615 del 20 dicembre 2007 ha chiarito come si computa il periodo di 5 anni di regolare soggiorno ai fini del rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo -previsto dall'art.9 T.U., così come modificato dal D.lgs. 3/2007- con particolare riguardo al caso di una persona che aveva ottenuto il permesso di soggiorno in base alla sanatoria 2002.

Poiché la norma sulla regolarizzazione prevedeva che i datori di lavoro che procedevano alla regolarizzazione dei lavoratori lo dovessero fare con effetto retroattivo e quindi dal 10 giugno 2002, sul presupposto che vi fosse un rapporto di lavoro già in corso in quella data, **si è ritenuto che il rifiuto di rilascio del permesso adottato in quel caso dalla Questura di Ferrara fosse illegittimo perché veniva conteggiato il tempo computabile solo a partire dal momento del rilascio del primo permesso di soggiorno e non invece tenendo conto né della data di inoltro della relativa richiesta né, tantomeno, dell'effetto retroattivo della regolarizzazione a far data dal 10 giugno 2002.**

Come è noto, le procedure di regolarizzazione, stante l'elevatissimo numero di richieste, hanno comportato tempi lunghi di attesa per il perfezionamento ed il relativo rilascio del primo permesso di soggiorno. Ma ciò nonostante la sentenza citata chiarisce che, ai fini del computo dei 5 anni necessari per effettuare la richiesta del pds CE per soggiornanti di lungo periodo, non vale la data che compare sul permesso di soggiorno bensì la data di decorrenza della regolarizzazione, ovvero il 10 giugno 2002, come espressamente previsto dalla relativa norma speciale con riferimento al sottostante rapporto di lavoro ed agli effetti dell'applicazione delle relative obbligazioni in materia di assicurazioni sociali.

Al riguardo, e proprio in considerazione degli scopi indicati dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 5 febbraio u.s., si sottolinea come l'interpretazione affermata dal TAR Emilia Romagna potrebbe consentire attualmente il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo a tutti coloro che hanno ottenuto la regolarizzazione del soggiorno con la decorrenza sopraindicata (salva, ovviamente, la verifica degli altri requisiti prescritti), la qual cosa permetterebbe di ridurre drasticamente il numero complessivo dei permessi di soggiorno da sottoporre a periodico rinnovo e di consentire in tal modo un più celere disbrigo delle relative procedure.

### **3) Il Pds Ce per soggiornanti di lungo periodo e validità temporale**

Un'altra questione di notevole rilievo riguarda la durata di validità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La Direttiva 109/2003/CE ed il relativo D.lgs 3/2007 conferiscono allo status di soggiornante di lungo periodo un valore irrevocabile, salvi i casi specificatamente previsti dall'art. 9 dello stesso decreto.

Per l'appunto, in base al nuovo testo dell'art.9 T.U., il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è espressamente qualificato come un titolo di soggiorno a tempo indeterminato.

Ovviamente, non può avere alcun legittimo rilievo il fatto che le relative disposizioni contenute nel regolamento di attuazione non siano state modificate in corrispondenza con il recepimento della Direttiva citata, dovendosi considerare ormai prive di efficacia le norme regolamentari in contrasto con la citata modifica del T.U. sull'immigrazione, pur restando salva, nel caso di utilizzo del titolo come documento di identità, la facoltà di richiedere l'aggiornamento periodico del titolo stesso.

A differenza di quanto accadeva però per la "vecchia" carta di soggiorno ed in maniera del tutto simile a quanto tuttora accade per i permessi di soggiorno (titoli a scadenza) sui nuovi permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nello spazio riservato alla data di scadenza del documento, da parte di molte Questure, viene apposta una data di scadenza, che appare in evidente contrasto con la norma

di legge citata e con la stessa Direttiva 109/2003/CE. La questione non è di poco conto se si considerano le conseguenze pregiudizievoli che ciò può comportare in diversi frangenti, basti pensare, ad esempio, alla instaurazione o alla prosecuzione dei rapporti di lavoro, all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, all'iscrizione anagrafica, ai rapporti in genere con la Pubblica Amministrazione, alla possibilità di stipulare contratti di locazione, ecc.

Riteniamo che le osservazioni sopraesposte corrispondano non solo alla corretta interpretazione della legislazione vigente e ad evidenti esigenze di economia e buon andamento della P.A., ma anche alla *ratio* della recente e quantomai opportuna Direttiva emanata il 5 febbraio u.s., con la quale il Ministero dell'Interno ha impartito indicazioni sulla necessità di adottare ogni iniziativa ritenuta utile per sensibilizzare gli aventi diritto sulla possibilità di effettuare la richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo, con l'evidente quanto condivisibile scopo di ridurre il flusso di adempimenti burocratici ed i relativi tempi di attesa per il rinnovo dei normali permessi di soggiorno presso gli uffici delle questure.

Pertanto, pur restando a disposizione per qualsiasi ulteriore contributo di chiarimento che fosse ritenuto opportuno, auspichiamo un Suo intervento di sensibilizzazione degli Uffici preposti affinché siano impartite a tutte le questure le opportune disposizioni interpretative.

Ringraziando sin d'ora per la cortese attenzione porgiamo distinti saluti.

**La redazione di Melting Pot Europa**